

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2589

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LA LOGGIA, GRANATA, ANGELI, ARACU, BARANI, BERGAMINI, CALABRIA, CARLUCCI, CASSINELLI, CASTIELLO, COLUCCI, DE CAMILLIS, DIMA, GREGORIO FONTANA, VINCENZO ANTONIO FONTANA, FUCCI, GAROFALO, GIAMMANCO, GIRLANDA, IAPICCA, LAMORTE, LO PRESTI, MARINELLO, MAZZONI, MINASSO, MISTRELLO DESTRO, MOFFA, NASTRI, PAGANO, PAGLIA, PUGLIESE, RAISI, SOGLIA, STASI, TORRISI, TRAVERSA, VENTUCCI, VERSACE, VIGNALI, ZACCHERA, BARBA, BARBIERI, BERTOLINI, CASTELLANI, CATONE, CICCIOLI, CIRIELLI, COSENZA, DI VIRGILIO, GIBIINO, GIULIO MARINI, PELINO, SBAI, SPECIALE

Norme per la vendita degli immobili confiscati alla mafia e alle altre organizzazioni criminali e assegnati come alloggi al personale delle Forze di polizia

Presentata il 7 luglio 2009

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende dare una risposta al bisogno abitativo di alcune categorie benemerite di persone che ogni giorno ci aiutano a garantire una vita serena per le nostre comunità. Si tratta di uno strumento complementare alle politiche per la sicurezza dei cittadini, che prevedono appunto una maggiore presenza sul territorio delle Forze di polizia, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della

guardia di finanza, i quali devono anche essere messi in condizioni di vita quanto migliori possibile. Un intervento legislativo che preveda la possibilità di acquistare a condizioni agevolate gli immobili confiscati alla mafia e alle altre organizzazioni criminali e assegnati alle Forze di polizia, si inserisce oltre che, come già detto, nell'ambito della politica per la sicurezza che il Governo sta conducendo con concreti risultati, anche in quello dell'annoso pro-

blema riguardante la questione degli alloggi, vero problema per migliaia di famiglie italiane, ma ancora di più per il citato personale, per cui la possibilità di fruire di un alloggio e senz'altro uno dei problemi più sentiti.

È necessario favorire, pertanto iniziative che permettano al personale delle Forze di polizia di acquistare un'abitazione propria; solo con l'acquisto di un'abitazione, infatti, questi servitori dello Stato possono garantire alla loro famiglia, che spesso mantengono solo con il proprio stipendio, di acquisire quelle sicurezza e certezza indispensabili, per poter pensare con maggiore serenità al futuro, a maggior beneficio anche dell'efficienza nei compiti quotidianamente svolti dal medesimo personale.

I successi raggiunti negli ultimi tempi nella lotta alla mafia e alle altre organizzazioni criminali hanno meritato il giusto riconoscimento della politica e della società civile, che non possono che gioire per gli importanti risultati nella cattura di latitanti e nel sequestro dei patrimoni

legati a tali organizzazioni. Dobbiamo moltissimo alle Forze di polizia e con la presente proposta di legge si vuole dare loro l'opportunità, già riconosciuta ad altre categorie sociali, di avere assegnata un'abitazione e, in seguito, di poterla acquistare. Sarebbe un doveroso ringraziamento e un incoraggiamento a proseguire con impegno nella lotta alla criminalità organizzata, un impegno che comporta quotidianamente sacrificio e duro lavoro nel difficile compito di garantire la sicurezza dei cittadini.

La presente proposta di legge prevede, dunque, che i beni confiscati alla mafia e alle altre organizzazioni criminali e destinati dall'Agenzia del demanio per l'uso abitativo del personale delle Forze di polizia possono, a richiesta, essere ceduti in proprietà agli stessi assegnatari, fissando le modalità e il prezzo della cessione.

All'articolo 2 si prevede l'istituzione di un fondo, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per la realizzazione di nuove unità abitative per lo stesso personale delle Forze di polizia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I beni confiscati alla mafia e alle altre organizzazioni criminali di cui all'articolo 2-*undecies*, comma 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e destinati dall'Agenzia del demanio per l'uso abitativo del personale delle Forze di polizia possono, a richiesta, essere ceduti in proprietà agli stessi assegnatari.

2. Il prezzo di cessione degli alloggi di cui al comma 1 è pari al costo di costruzione dell'immobile diminuito del 50 per cento, determinato dall'Agenzia del demanio, che stabilisce anche le modalità di presentazione e di valutazione delle richieste presentate ai sensi del citato comma 1.

ART. 2.

1. I proventi derivanti dalla cessione degli alloggi di cui all'articolo 1 sono destinati all'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un fondo per la costruzione di nuove unità abitative per il personale delle Forze di polizia.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 0,35



16PDL0027160